



**ALLEGATO 1 alla Deliberazione
di Giunta Regionale**

n. del

REGIONE
ABRUZZO



**LINEE GUIDA E CONVENZIONE TIPO PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO E GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO
UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO**

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **792** del **4 NOV. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)

Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato
Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile



LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO

Art. 1. Oggetto delle linee guida e definizioni.

Il presente documento disciplina i rapporti tra Soggetto Gestore (d'ora in poi Gestore) del SII e soggetti proponenti per interventi urbanistici che coinvolgono il servizio idrico integrato.

Per interventi urbanistici si intendono i piani ed i progetti, di iniziativa pubblica e privata, in aree di nuova urbanizzazione o di estensione/recupero di urbanizzazioni esistenti con incremento del carico urbanistico che comportano la realizzazione di nuove opere di acquedotto, fognatura e depurazione o l'ampliamento e la ristrutturazione di opere esistenti e che prevedono l'allacciamento alle reti, esistenti o in progetto, del Servizio Idrico Integrato in uso al Gestore.

Nella realizzazione degli interventi urbanistici approvati dal Comune, la progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle reti con gli impianti ad esse connesse, possono essere eseguite:

1. a cura e oneri del soggetto proponente;
2. a cura del Gestore e con oneri a completo carico del soggetto proponente.

Nel caso in cui gli interventi siano realizzati direttamente dal soggetto proponente, il progetto delle opere deve essere sottoposto, prima dell'approvazione definitiva da parte degli Enti competenti, all'esame del Gestore per il rilascio del nulla osta all'allacciamento alle reti urbane.

Sono esclusi dalle presenti procedure gli estendimenti ed i potenziamenti previsti dal piano degli investimenti approvato dall'Ente d'Ambito da effettuarsi a cura del Gestore (Piano Ambito).

Definizioni:

- intervento urbanistico: intervento di nuova lottizzazione o recupero come definito al secondo comma del presente articolo;
- soggetto proponente: il soggetto pubblico o privato che attua, direttamente o indirettamente, l'intervento urbanistico;
- Gestore: il gestore del servizio idrico integrato;
- ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato: il soggetto d'ambito regionale competente per l'Autorità d'Ambito Unico.

Art. 2. Norme tecniche.

Nel caso in cui il soggetto proponente, a seguito di apposita convenzione con il Comune, provveda direttamente all'esecuzione delle opere, dovrà attenersi alle specifiche tecniche dei



materiali ed alle modalità di posa emanate dal Gestore che ne effettuerà il collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale prima della loro presa in carico da parte dell'Ente d' Ambito ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/97 e s. m. e i.

Le norme tecniche del Gestore fissano inoltre le procedure e le modalità per la redazione e l'approvazione dei progetti nonché per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori.

Art. 3. Oneri di intervento.

Le spese di costruzione della rete acquedottistica, della rete fognaria e degli eventuali impianti di pretrattamento, nonché degli allacciamenti all'interno della lottizzazione, sono interamente a carico del soggetto proponente, in quanto oneri di urbanizzazione primaria.

L'esecuzione dei lavori di collegamento delle reti interne alla reti esterne (allacciamento) potrà anche essere eseguita direttamente dal soggetto proponente rispettando le procedure indicate nell'apposita convenzione con il Gestore. Gli oneri per la loro realizzazione sono comunque a carico del soggetto proponente.

Sono, altresì, a carico del soggetto proponente tutte le spese per l'estensione o per il potenziamento delle reti e degli impianti pubblici esistenti che si rendessero eventualmente necessari all'esterno della lottizzazione.

Art. 4. Procedura per la richiesta del nulla-osta.

L'Amministrazione Comunale, a seguito di richieste di concessioni per l'esecuzione di interventi relativi a nuove urbanizzazioni residenziali o industriali, recuperi edilizi e cambiamenti di destinazione d'uso di superfici che per consistenza e/o ubicazione comportino modifiche al bacino d'utenza dei servizi di acquedotto/ fognatura/ depurazione nel territorio di, prima del rilascio delle autorizzazioni di competenza, dovrà acquisire un parere tecnico vincolante (nulla-osta) da parte del Gestore.

La procedura prevede che il soggetto proponente presenti al Gestore il progetto definitivo a firma di un tecnico abilitato. Nel caso in cui l'area sia già parzialmente edificata, l'elaborato di progetto deve essere corredato di relazione contenente lo stato di fatto.

Il soggetto proponente presenta altresì domanda di connessione alle reti esistenti per la pianificazione dei lavori necessari all'allacciamento.

Il Gestore effettua tutti gli accertamenti atti a verificare:

- la disponibilità della risorsa idrica,
- la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica,
- la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione,
- la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche.



Il Gestore, visionato il progetto presentato, provvede ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni e successivamente rilascia il nulla osta relativo alle opere del progetto con relativo parere di conformità. E' anche trasmessa la proposta di Convenzione, sulla base del modello definito in allegato 2, da sottoscrivere prima dell'inizio dei lavori.

Il soggetto proponente presenta quindi il progetto esecutivo che comprende gli elaborati di cui all'allegato 1, comunica la data di inizio dei lavori e richiede il preventivo di spesa necessario, in relazione agli oneri di allacciamento e all'eventuale necessità di intervento sull'esistente.

Il Gestore, contestualmente all'approvazione definitiva del progetto esecutivo, invia il preventivo di spesa e ne dà contestuale comunicazione all'Ente d'Ambito.

La Convenzione è quindi sottoscritta previo pagamento, da parte del soggetto proponente, del preventivo di spesa.

Il soggetto proponente, una volta conclusi i lavori e prima del collaudo, presenta in triplice copia il rilievo delle opere realizzate. Il Gestore provvede al collaudo delle stesse per la parte di competenza.

Il collaudo è effettuato prima del conferimento dei beni alla proprietà pubblica e quindi della presa in carico da parte del Gestore degli impianti realizzati ai sensi dell'art. 8 c.4 della L.R. n. 2/97.

Qualora in sede di collaudo venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato dal Gestore e/o alle prescrizioni dello stesso, il Gestore non attiva l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.

Gli oneri del collaudo sono a completo carico del soggetto proponente.

Art. 5. Interventi realizzati direttamente dal Gestore del SII.

Nel caso in cui la progettazione e realizzazione delle opere interne all'area di intervento siano affidate al Gestore, il soggetto proponente invia tutta la documentazione progettuale relativa all'urbanizzazione e comprendente gli elaborati descritti, ad eccezione del puntuale dimensionamento e delle specifiche connesse alle opere dei servizi idrici.

Il Gestore redige il progetto delle infrastrutture necessarie comprensivo di preventivo di spesa e lo presenta al soggetto proponente previa acquisizione, ai sensi dell'art. 157 del Dlgs n. 152/2006 del parere di compatibilità con il Piano d'Ambito da parte dell'Ente d'Ambito.

L'avvio dei lavori è preceduto dalla stipula di un contratto tra soggetto proponente e Gestore in cui sono indicati i tempi di realizzazione e le modalità di pagamento del corrispettivo.



Art. 6. Oneri di intervento per estensione/potenziamento impianti esistenti.

Nel corso della verifica propedeutica al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 4 o propedeutica alla definizione del progetto da parte del Gestore nel caso di cui all'articolo 5, il Gestore può verificare le seguenti situazioni:

1. l'area d'intervento è ubicata in una zona sprovvista di rete/impianti di acquedotto/fognatura/depurazione;
2. l'area d'intervento è ubicata in una zona in cui rete/impianti di acquedotto/fognatura/depurazione esistenti NON sono in grado di sopportare l'aumento del carico d'utenza di progetto;
3. l'area di intervento è ubicata in una zona in cui in cui rete/impianti di acquedotto/fognatura/depurazione esistenti sono in grado di sopportare l'aumento del carico d'utenza di progetto.

Nei casi di cui ai punti 1 e 2 il Gestore provvede, a fronte di un corrispettivo, alla progettazione per la realizzazione delle opere di estensione/potenziamento di reti/impianti necessari per garantire il servizio. Solo nel caso di estensioni (punto 1) l'esecuzione dei lavori può essere eseguita direttamente dal soggetto proponente, rispettando le procedure che saranno specificate nell'apposita Convenzione.

Nel caso di cui al punto 3 non sono previsti interventi su reti/impianti esistenti ed esterni all'area di lottizzazione.

Art. 7. Presa in carico definitiva delle opere da parte del Gestore del SII.

La responsabilità, la custodia e la manutenzione delle opere sono a carico del soggetto proponente fino al conferimento delle stesse al Comune.

La presa in carico delle opere da parte del Gestore avviene a seguito di esito positivo del collaudo e successivamente al conferimento dei beni al Comune.

Dopo tale conferimento, che il Comune dovrà preventivamente comunicare al Gestore, ed attivare ai sensi dell'art. 8 c.4 della L.R. n. 2/97, responsabilità ed oneri di manutenzione e gestione sono trasferiti al Gestore.

Può essere previsto, prima della presa in carico definitiva, un periodo di esercizio provvisorio da parte del Gestore, garantito da apposito atto fidejussorio del soggetto proponente in favore dello stesso Gestore, nel corso del quale il Gestore provvederà, con proprio personale e propri mezzi, alla gestione diretta delle opere.



ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PER RICHIESTA NULLA-OSTA

I seguenti elaborati sono forniti in triplice copia oltre a copia su supporto magnetico dei disegni (formato dwg/dxf) e degli elaborati (Word ed Excel):

- a) Corografia in scala 1:10.000 dove viene evidenziata l'area oggetto dell'intervento;
- b) Estratto di PRG dove si evidenziano le aree già urbanizzate e quelle da urbanizzare, indicando il numero di abitanti previsti per l'intera area di nuova urbanizzazione;
- c) Planimetria quotata in scala 1:500 o 1:200 dell'area oggetto dell'intervento con quote altimetriche, ubicazione della condotta, ubicazione degli allacci d'utenza, indicazione di eventuali organi meccanici e pezzi speciali, ubicazione dei vani contatori, ubicazione eventuali idranti e/o fontanelle pubbliche;
- d) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e delle tubazioni e manufatti in scala adeguata (conformi alle specifiche tecniche fornite dal Gestore);
- e) relazione tecnica generale con descrizione destinazione d'uso dei fabbricati, numero utenze previste ad uso civile e ad uso industriale, criteri di dimensionamento e specifiche dei materiali utilizzati (conformi alle specifiche tecniche fornite dal Gestore);
- f) Relazioni specialistiche;
- g) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- h) Computo metrico estimativo;
- i) Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) Cronoprogramma.



ALLEGATO 2

CONVEZIONE TIPO

CONVENZIONE -GESTORE SII – SOGGETTO PROPONENTE DI INTERVENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E RETI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE.

(per opere progettate e realizzate dal soggetto proponente) – art.1, punto 1 delle Linee Guida)

L'anno (.....) il giorno..... (.....) del mese di

TRA

Autorità d'Ambito Unico _____, con sede in _____, Via _____, qui rappresentata da _____, in qualità di _____

Comune di _____, con sede in _____, Via _____, qui rappresentata da _____, in qualità di _____

Soggetto gestore _____, con sede in _____, Via _____, P.I. _____, qui rappresentata da _____, in qualità di _____

e

La **Società/Ente** _____ con sede in _____ P.I./C.F. _____, iscritta al Registro delle Imprese al numero _____, rappresentato nel presente atto da _____ in qualità di _____, nel seguito denominato *soggetto proponente*,

Premesso

-che

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:



Art 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO

Sono oggetto del presente Accordo i rapporti tra il Gestore e il soggetto proponente che s'instaurano durante le fasi di realizzazione e collaudo delle opere da realizzare, che si rendano necessarie per garantire l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque nelle zone interessate didel comune di.....

Tali interventi in particolare si riferiscono a:

-
-
-

Tali interventi sono quelli descritti nella documentazione progettuale esecutiva trasmessa in data.....dal soggetto proponente al Gestore che lo ha approvato in data.....

Art 2 - FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Il finanziamento delle opere di cui al precedente articolo 1, compresi gli oneri di progettazione, assistenza, direzione lavori, collaudi ecc. nascenti dalla realizzazione dei lavori in argomento, sono a carico esclusivo del soggetto proponente, il quale non potrà in nessun caso effettuare alcuna rivalsa nei confronti delle Amministrazioni Comunali competenti e del Gestore circa la proprietà delle opere.

Art 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI

L'individuazione dell'esecutore delle opere e del Direttore Lavori sarà a cura del soggetto proponente.

In particolare dovrà essere garantito il possesso da parte dell'Impresa esecutrice dei requisiti tecnico – economici di legge per le tipologie ed impianti previsti dalle singole categorie di lavoro. Il nominativo del Direttore dei Lavori, in possesso di provata capacità ed esperienza ed iscritto all'Albo professionale, dovrà essere trasmesso al Gestore per la necessaria presa d'atto almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Parimenti dovranno essere inviati alla stessa Società i dati identificativi dell'Impresa appaltatrice, del Direttore di cantiere e dell'Assistente ai lavori nonché gli estremi del verbale di consegna dei lavori.

Tutte le varianti da introdurre nei lavori, in corso d'opera, dovranno essere comunicate al Gestore per la relativa approvazione.

Art 4 - SUPERVISIONE DEI LAVORI



La supervisione dei lavori in questione spetterà al Gestore, attraverso i propri Tecnici, allo scopo nominati che pertanto avranno il potere di:

- formulare parere d'accettazione sui materiali prima dell'inizio dei lavori;
- accedere al cantiere;
- ottenere le più ampie informazioni dal Direttore dei Lavori e dal Direttore di Cantiere circa l'andamento e l'esecuzione dei medesimi;
- presenziare alla consegna dei materiali in cantiere e nei luoghi di fabbricazione, nonché all'esecuzione dei vari collaudi funzionali;

Il Gestore ha facoltà in ogni momento di verificare l'esecuzione a regola d'arte delle opere, riservandosi di richiedere tramite il Direttore dei Lavori, l'immediata sospensione dei medesimi qualora fossero rilevate inadempienze e/o negligenze o varianti sostanziali.

Di quanto sopra, pertanto, dovrà essere fatta esplicita menzione nei rapporti contrattuali tra il soggetto proponente e le Imprese esecutrici.

Ad ultimazione lavori il Soggetto Gestore validerà l'esecuzione tecnica dell'opera ai fini della consegna provvisoria e presa in carico in qualità di Gestore con le modalità di cui all'art. 8 c.4 della L.R. n. 2/97.

Art 5 - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

Saranno eseguiti a cura del Gestore con onere a carico del soggetto proponente, le operazioni di messa in esercizio della reti (impatti, spurghi, disinfezione, ecc.) e degli impianti.

Art 6 - IMPERFEZIONI

Qualora nel corso dei lavori o al collaudo, fossero rilevate imperfezioni o la non corretta esecuzione dei medesimi, tali da pregiudicare l'efficienza e la funzionalità dell'opera, il Direttore dei Lavori, dietro richiesta scritta del Gestore dovrà farvi porre sollecito rimedio, salvo il suo diritto, in caso di discordanza di valutazione, di fare le proprie osservazioni scritte in merito.

Le spese derivanti dalla riparazione delle eventuali imperfezioni rilevate nel corso dei lavori od al collaudo saranno a completo carico del soggetto proponente, che s'impegna ad eseguirle ovvero a farle eseguire entro il termine all'uopo stabilito.

Art 7 - PRECOLLAUDI FUNZIONALI

Le opere, dovranno essere completate e precollaudate con esito positivo alla presenza dei tecnici del Gestore.

I vari precollaudi funzionali saranno eseguiti dal soggetto proponente, con le tempistiche e con le modalità indicate nelle specifiche tecniche del progetto previo avviso al Gestore che potrà partecipare alle operazioni con i propri tecnici.



Art 8 - CONSEGNA PROVVISORIA

Una volta completati e precollaudati gli impianti e le reti oggetto del presente disciplinare, il soggetto proponente ne darà formale comunicazione scritta al Gestore affinché siano validati per l'esercizio provvisorio.

Compiuti tali accertamenti, se favorevoli, sarà redatto il verbale di consegna provvisoria delle opere facendo menzione degli accertamenti e/o prove compiute. Tale verbale dovrà essere corredato, a cura e spese del soggetto proponente, di tutti gli elaborati tecnici atti a consentire un'ottimale gestione, ed in particolare:

- progetto dell'opera come realizzata;
- disegni degli impianti;
- schemi elettrici (in copie cartacee e su supporto magnetico);
- denuncia degli impianti di terra all'I.S.P.E.S.L.,
- documentazione prevista dalla legge 37/08, collaudi strutture ed impianti elettrici, nulla osta Enti, documentazione relativa alla proprietà delle aree e delle servitù interessate dagli impianti o reti oggetto del presente disciplinare, e quanto altro necessario per il rispetto della normativa vigente.

Qualora, a seguito dei citati controlli e prove, sia accertato il cattivo funzionamento degli impianti e/o reti, oppure imperfezioni che ne pregiudichino l'ottimale efficienza, il soggetto proponente sarà tenuto a rimediare nel più breve tempo possibile ed a suo completo carico.

Qualora tali difetti non fossero corretti entro il termine stabilito, il Gestore e l'Ente d'Ambito, per quanto di rispettiva competenza, non procederanno alla presa in consegna delle opere.

Art 9 - ESERCIZIO PROVVISORIO (facoltativo)

In caso d'esito positivo dei sopra citati controlli e collaudi come da apposito verbale, il Gestore provvederà conseguentemente alla messa in esercizio delle varie reti ed impianti, previa stipula d'atto fidejussorio a favore della stessa società da parte del soggetto proponente dell'importo di € (.....) secondo i modi e criteri previsti dalla legge. Tale polizza ha valore generale ed è a garanzia di tutti quegli interventi previsti nel presente disciplinare, fino al momento della consegna definitiva.

Durante il periodo d'esercizio provvisorio, della durata di decorrente dalla data della messa in esercizio, il Gestore provvederà, con proprio personale e propri mezzi, alla gestione diretta degli impianti oggetto del presente disciplinare.



Il soggetto proponente rimane responsabile dei difetti di costruzione, delle cattive qualità dei materiali impiegati e delle inefficienze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni di Progetto che eventualmente venissero riscontrate dal collaudatore, rimanendo esclusi i danni procurati dall'incauto uso dell'opera.

Nel caso d'eventuali difetti, che evidenzino l'urgenza o pregiudichino la funzionalità dell'opera, il Gestore ne darà comunicazione scritta al soggetto proponente, il quale dovrà intervenire entro 5 giorni da ricevimento, salvo casi di pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica. Nel caso d'inadempienza di quanto sopra o di casi di massima urgenza, comunque previa segnalazione scritta, il Gestore potrà intervenire direttamente ed a seguito di verbale di constatazione tra le parti, sarà in diritto di prelevare i corrispondenti importi dalla fidejussione di cui sopra.

Art 10 - CONSEGNA DEFINITIVA – ATTO DI CESSIONE – PROPRIETA' DELL'OPERA

Scaduto il periodo d'esercizio provvisorio, dopo che il Gestore abbia constatato che gli impianti e le reti oggetto della presente Convenzione presentino un ottimo grado d'efficienza ed affidabilità o comunque idoneità allo scopo, dovrà procedersi alla consegna dei medesimi all'Amministrazione Comunale, cui rimane imputata la definitiva proprietà delle opere, con contestuale conferimento al Gestore per la gestione definitiva previo espletamento delle procedure di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi dell'art. 8 c.4 della L.R. n. 2/97.

Rimangono tuttavia a carico del soggetto proponente sia la responsabilità decennale, di cui all'Art. 1669 del Codice Civile, che la garanzia della durata di 2 (due) anni dalla consegna definitiva dell'opera, disciplinata dall'Art. 1667 del medesimo Codice Civile.

Art 11 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Atto ed i suoi allegati, verrà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Gestore, un secondo dal soggetto proponente ed il terzo designato di comune accordo, ove tale accordo non si raggiunga, dall'Ente d' Ambito.

Per la nomina, la sostituzione, la capacità, l'accettazione degli arbitri, si osserveranno le disposizioni degli Art. 810-811-812-812 cpc.

Gli arbitri decideranno peraltro in via irrituale, a titolo d'arbitrato libero, senza formalità di procedura.

Art 12 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione, si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti vigenti.